

## DIALOGO SOCIALE DEL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI

introduzione:

Queste modifiche all'accordo di Dialogo Sociale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) non pregiudicano l'accordo sul Dialogo Sociale del meccanismo di vigilanza unico.

Le federazioni sindacali europee:

- UNI Europa (Unione dei lavoratori dei servizi europei, Rue Joseph II, 40, 1000 Bruxelles, Belgio), rappresentata dal sig. Oliver Roethig, segretario regionale;
- EPSU (Federazione europea dei sindacati dei servizi pubblici, Rue Joseph II, 40, riquadro 5, 1000 Bruxelles, Belgio), rappresentata dal sig. Jan Willem Goudriaan, segretario generale;
- SCECBU (Comitato permanente delle unioni bancarie europee centrali), Banque de France, 25 rue Radziwill, 75001 Parigi, Francia), rappresentato da Thierry Desanois, Presidente;

e

la European Central Bank (ECB), Sonnemannstrasse 20, 60314 Francoforte sul Meno, Germania, rappresentata dal Presidente della BCE;

hanno convenuto di istituire un Dialogo Sociale nei confronti del SEBC con l'obiettivo di informare e discutere su questioni che hanno o avranno un impatto rilevante sulla situazione occupazionale nelle banche centrali nazionali e nella BCE e sono una conseguenza dei compiti e delle attività del SEBC, come segue:

### 1. Obiettivo e ambito

(a) La realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria in Europa, che include l'introduzione di una moneta unica europea, e l'istituzione del SEBC e della BCE, avranno un impatto sulla funzione, il ruolo e le attività del sistema nazionale banche centrali nel SEBC. Anche se non esiste alcun obbligo legale, è un buon principio dei rapporti di lavoro, che i rappresentanti dei dipendenti siano informati e possono esprimere un parere nella fase preparatoria delle decisioni degli organi decisionali della BCE che influenzano o influenzeranno i dipendenti delle banche centrali nazionali e la BCE.

(b) Il Dialogo Sociale tra i rappresentanti dei dipendenti e la BCE prevede scambio di informazioni e pareri sulle decisioni future che devono essere prese dagli organi decisionali della BCE nell'adempimento dei compiti del SEBC, come definiti nell'articolo 3 dello Statuto del SEBC, che potrebbero avere un forte impatto sulla situazione occupazionale quantitativa e qualitativa nelle banche centrali nazionali. In questo contesto, il Dialogo Sociale discute il contesto, i precedenti e le ragioni delle decisioni prospettive degli organi decisionali della BCE e affronta tutti gli elementi pertinenti con riguardo agli effetti quantitativi e qualitativi sull'occupazione di tali decisioni. Includerà contatti regolari con il presidente della BCE e con i membri del comitato esecutivo della BCE, quando saranno discusse questioni di loro competenza, nonché con il Chief Services Officer.

(c) Le condizioni di impiego o le condizioni di lavoro delle banche centrali nazionali o della BCE non devono essere discusse nell'ambito del Dialogo Sociale.

(d) Nei casi in cui determinate attività richiedono un lavoro congiunto significativo tra varie banche centrali nazionali e / o vi è un forte coinvolgimento della BCE, il Dialogo Sociale è una piattaforma disponibile e appropriata per discuterle.

(e) Le informazioni che hanno un impatto sociale importante derivante dalle modifiche al ruolo istituzionale delle banche centrali nazionali potranno essere discusse nell'ambito del Dialogo Sociale.

(f) Il Dialogo Sociale deve operare indipendentemente e in aggiunta a qualsiasi sistema nazionale e / o locale di rappresentanza e consultazione dei dipendenti e non deve in alcun modo pregiudicare i loro diritti, funzioni, competenze e giurisdizione. Inoltre, il Dialogo Sociale non ha lo scopo di concludere accordi collettivi, come indicato nella convenzione ILO n. 87 e non limita in alcun modo la libertà delle banche centrali nazionali, della BCE o delle confederazioni sindacali europee di concludere accordi collettivi.

(g) Le informazioni che hanno un forte impatto sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori nel SEBC dovranno essere discusse nell'ambito del Dialogo Sociale prima che il processo decisionale sia completato.

(h) Per ragioni lontane di stretta confidenzialità, le questioni che sono politicamente o sensibili al mercato possono essere escluse dal Dialogo Sociale. In questi casi tali questioni possono essere trattate tra BCE e:

- le persone di contatto delle federazioni sindacali europee per questioni politicamente delicate; e / o
- i rappresentanti del personale che sono esperti nell'attività interessata.

(i) Se, in caso di urgenza, una riunione del Dialogo Sociale non può essere convocata, la BCE si sforzerà di informare le persone di contatto delle confederazioni sindacali Europee.

(j) Seminari di rappresentanti della Conferenza delle Risorse Umane (HRC) e rappresentanti delle confederazioni sindacali europee che partecipano al Dialogo Sociale possono essere organizzati su base biennale, su tematiche concordate congiuntamente. Questi seminari sono complementari agli incontri del Dialogo Sociale e mirano a rafforzare il legame tra il Dialogo Sociale e la Conferenza delle Risorse Umane

(k) A rotazione, un rappresentante dell'HRC è invitato a ogni riunione del Dialogo Sociale.

## 2. Informazioni

(a) La BCE si impegna a fornire alle confederazioni sindacali europee prima delle riunioni e su base continuativa le informazioni scritte di cui ai punti 1d) e 1e).

Queste informazioni saranno presentate in inglese e in altre lingue se disponibili. Le informazioni saranno inviate direttamente ai partecipanti al Dialogo Sociale e le persone di contatto delle confederazioni sindacali Europee. Le informazioni devono essere inviate in tempo utile per permettere ai rappresentanti del personale di studiarle a fondo prima della riunione del Dialogo Sociale.

(b) La BCE si impegna a far sì che eventuali pareri, opinioni o risoluzioni delle federazioni sindacali europee sulle potenziali decisioni di cui al punto 1b) siano distribuiti, senza indebito ritardo, ai membri dei pertinenti organi decisionali della BCE per la loro considerazione.

(c) Eccetto i casi in cui le informazioni sono classificate come riservate come indicato al punto 1h), le federazioni sindacali europee sono libere di divulgare le informazioni ricevute dalla BCE e le loro opinioni relative alle discussioni tenute alle riunioni.

(d) Dopo ogni riunione del Dialogo Sociale, la BCE e le federazioni sindacali Europee riportano le rispettive osservazioni conclusive per iscritto in un documento comune.

(e) Le federazioni sindacali europee dovrebbero presentare tempestivamente i documenti di lavoro su specifici punti all'ordine del giorno per la discussione durante gli incontri del Dialogo Sociale

### 3. Riunioni

(a) La BCE convoca le riunioni del Dialogo Sociale almeno una volta all'anno. La BCE può convocare riunioni supplementari. Su richiesta di almeno due delle federazioni sindacali europee, saranno prese in considerazione riunioni supplementari da parte della BCE.

(b) Le riunioni del Dialogo Sociale sono precedute da una riunione preparatoria e / o seguite da una riunione di riesame delle federazioni sindacali europee su loro richiesta. Le riunioni di Dialogo Sociale, di preparazione e di revisione non devono durare più di due giorni.

(c) La preparazione e l'organizzazione del Dialogo Sociale, inclusa la definizione dell'ordine del giorno, devono essere coordinate tra i firmatari del presente documento. A tal fine, i firmatari nominano ciascuno una persona di contatto. L'ordine del giorno di una riunione sarà concordato, ove possibile, sei settimane prima della data della riunione.

(d) La rappresentanza dei lavoratori all'interno del Dialogo Sociale deve essere gestita dalle federazioni sindacali europee come sopra indicato. La rappresentanza dei dipendenti non deve superare un totale di 43 membri. In aggiunta, le tre persone di contatto delle federazioni sindacali europee parteciperanno al Dialogo Sociale.

(e) Gli esperti possono partecipare al Dialogo Sociale, quando tutte le parti concordano che la partecipazione di esperti faciliterebbe il Dialogo Sociale. I costi degli esperti saranno a carico della BCE.

(f) La BCE deve fornire le strutture per lo svolgimento delle riunioni.

(g) Le spese di alloggio e di viaggio dei rappresentanti dei dipendenti saranno a carico della BCE.

### 4. Avvio del Dialogo Sociale

(a) Il Dialogo Sociale dovrà essere avviato al momento della firma del presente documento da parte di tutti i firmatari.

(b) Il Dialogo Sociale deve essere attuato in modo da rispecchiare il suo carattere volontario e cooperativo. In caso di controversie sull'interpretazione e/o sull'attuazione del presente documento, le persone di contatto si adopereranno per cercare una soluzione amichevole.

(c) La lingua del presente documento è l'inglese. Il presente documento sarà disponibile in tutte le lingue dell'UE per l'attenzione di tutto il personale del SEBC.

(d) Il presente accordo è a tempo indeterminato. Tuttavia, i firmatari di questo documento hanno il diritto di ritirarsi dal Dialogo Sociale rispettando un termine di preavviso di sei mesi.

Fatto a Francoforte sul Meno il 3 aprile 2019